

N. 02793/2016 REG.PROV.COLL.

N. 05200/2014 REG.RIC.

N. 06250/2014 REG.RIC.

N. 03062/2015 REG.RIC.

N. 03049/2015 REG.RIC.

N. 03060/2015 REG.RIC.

N. 03098/2015 REG.RIC.

N. 03515/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5200 del 2014, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Gargiulo Michele e dalla s.n.c. “*Da Michele di Gargiulo Michele e C.*”, in persona della

sig. ra Filomena Celentano,

entrambi rappresentati e difesi, per mandati a margine dell’atto introduttivo del
giudizio, dagli avv.ti Andrea Abbamonte, Umberto Gentile e Valerio Ricciardi, con

domicilio eletto presso lo studio del primo, in Napoli, via Melisurgo, n. 4;

contro

- Comune di Massa Lubrense, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, per mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio e determina di conferimento dell'incarico n. 124 del 14 novembre 2014, dall'avv. Ferdinando Pinto, con domicilio eletto in Napoli, alla via Cesareo Console, n. 3, presso lo studio dell'avv. Erik Furno;
- Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa, per mandato in calce alla copia notificata del ricorso ed in virtù di decreto dirigenziale di conferimento dell'incarico, dagli avv.ti regionali Lidia Buondonno e Massimo Lacatena, con domicilio eletto in Napoli, via s. Lucia, n. 81 presso il palazzo della Giunta regionale della Campania;
- Provincia di Napoli, cui è subentrata e succeduta, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della l. 7 aprile 2014, n. 56, la Città Metropolitana di Napoli che, nella persona del sindaco metropolitano, si è costituita in giudizio con atto depositato il 26 febbraio 2015, rappresentata e difesa, per mandato in calce a detto atto, dall'avv. Aldo Di Falco, con domicilio eletto in Napoli, Piazza Matteotti, n. 1;
- Autorità di Bacino del Sarno, oggi Autorità di Bacino Campania Centrale, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio (ma che ha depositato atti in data 15 aprile 2014);
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria presso i suoi uffici, in Napoli, via Diaz, n. 11;
- società Marina della **Lobra** s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per mandati a margine dell'atto di costituzione in giudizio, dagli avv. ti Lorenzo Lentini e Barbara Del Duca, con domicilio eletto presso quest'ultima in Napoli, via Cesario Console, n. 3;
- Sima s.r.l. – Società per i servizi integrati marini ed ambientali, in proprio e nella

qualità di capogruppo mandataria del raggruppamento costituito tra le imprese CIPA s.p.a., Consorzio di Punta Campanella, Cooperativa Marina della **Lobra** a r.l., Gargiulo Alessandro, Persico Francesco, Comarit s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
WWW Italia – O.N.L.U.S. – ONG, in persona del Vice presidente, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Balletta con domicilio eletto in Napoli, alla via Paladino, n. 2, presso lo studio dell'avv. G. Paladino;

sul ricorso numero di registro generale 6250 del 2014, proposto dalla Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa, per mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio ed in virtù di decreto dirigenziale di conferimento dell'incarico n. 509 del 7 novembre 2014, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli avv.ti regionali Lidia Buondonno e Massimo Lacatena, con domicilio eletto in Napoli, via s. Lucia, n. 81 presso il palazzo della Giunta regionale della Campania;

contro

- Comune di Massa Lubrense, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, per mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio e determina di conferimento dell'incarico n. 236 del 24 dicembre 2014, dall'avv. Ferdinando Pinto, con domicilio eletto in Napoli, alla via Cesareo Console, n. 3, presso lo studio dell'avv. Erik Furno, cui è stato aggiunto, in sede di costituzione in replica ai motivi aggiunti, giusta determina di conferimento dell'incarico n. 127 del 21 luglio 2015, l'avv. Gianvincenzo Esposito, con domicilio eletto in Napoli, via S. Brigida, n. 79 presso lo studio dell'avv. Emilio Paolo Salvia;
- Autorità di Bacino del Sarno, oggi Autorità di Bacino Campania Centrale, in

persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

- Provincia di Napoli, cui è subentrata e succeduta, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della l. 7 aprile 2014, n. 56, la Città Metropolitana di Napoli che, nella persona del sindaco metropolitano, si è costituita in giudizio con atto depositato il 26 febbraio 2015 ed è rappresentata e difesa, per mandato in calce a detto atto, dall'avv. Aldo Di Falco, con domicilio eletto in Napoli, Piazza Matteotti, n. 1;
- Ministero per i Beni, le Attività Culturali e del Turismo, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia del Demanio, Agenzia del Demanio – Sede di Napoli, Ministero della Difesa, Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia, Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, Agenzia delle Dogane, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria presso i suoi uffici, in Napoli, via Diaz, n. 11;
- Provveditorato Interregionale per le OO.PP. in Campania, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito (direttamente) in giudizio;
- Asl Na 3 Sud, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
- Area Marina Protetta di Punta della Campanella, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
- Terra delle Sirene s.pa., in persona del legale rappresentante, p.t., non costituita in giudizio;
- società Marina della **Lobra** s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per mandati a margine dell'atto di costituzione in giudizio, dagli avv. ti Lorenzo Lentini e Barbara Del Duca, con domicilio eletto presso quest'ultima in Napoli, via Cesario Console, n. 3;

sul ricorso numero di registro generale 3062 del 2015, proposto da:

società Bagni delle Sirene s.a.s., in persona delle legali rappresentanti p.t., sig.re Longarini Gabriella, Longarini Maria e Cesaro Cinzia, rappresentata e difesa, per mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio, dall'avv. Andrea Abbamonte, presso il cui studio è eletto domicilio, in Napoli, via Melisurgo, n. 4;

contro

- Comune di Massa Lubrese, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, per mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio e determina di conferimento dell'incarico n. 113 dell'8 luglio 2015, dall'avv. Gianvincenzo Esposito, con domicilio eletto in Napoli, alla via S. Brigida, n. 79, presso lo studio dell'avv. Emilio Paolo Salvia;
- Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., in persona del Presidente della giunta regionale p.t., rappresentata e difesa, per mandato in calce alla copia notificata del ricorso ed in virtù di decreto dirigenziale di conferimento dell'incarico n. 38 del 10 giugno 2015, congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti regionali Massimo Lacatena e Lidia Buondonno, con domicilio eletto in Napoli, via s. Lucia, n. 81 presso il palazzo della Giunta regionale della Campania;
- Provincia di Napoli, cui è subentrata e succeduta, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della l. 7 aprile 2014, n. 56, la Città Metropolitana di Napoli che, nella persona del sindaco metropolitano, si è costituita in giudizio con atto depositato il 12 novembre 2015 ed è rappresentata e difesa, per mandato in calce a detto atto, dall'avv. Aldo Di Falco, con domicilio eletto in Napoli, Piazza Matteotti, n. 1;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali e (aggiunta in sede di costituzione avverso i motivi aggiunti) Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, in persona del Ministro e del Soprintendente p.t.,

rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria presso i suoi uffici, in Napoli, via Diaz, n. 11;

- società Marina della **Lobra** s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio, dagli avv. ti Lorenzo Lentini e Barbara Del Duca, con domicilio eletto presso quest'ultima in Napoli, via Cesario Console, n. 3;
- Sima s.r.l. – Società per i servizi integrati marini ed ambientali, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del raggruppamento costituito tra le imprese CIPA s.p.a., Consorzio di Punta Campanella, Cooperativa Marina della **Lobra** a r.l., Gargiulo Alessandro, Persico Francesco, Comarit s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 3049 del 2015, proposto da:
Meo Liberato,
rappresentato e difeso, per mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio, dall'avv. Andrea Abbamonte, presso il cui studio è eletto domicilio, in Napoli, via Melisurgo, n. 4;

contro

- Comune di Massa Lubrense, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, per mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio e determina di conferimento dell'incarico n. 112 dell'8 luglio 2015, dall'avv. Gianvincenzo Esposito, con domicilio eletto in Napoli, alla via S. Brigida, n. 79, presso lo studio dell'avv. Emilio Paolo Salvia;
- Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., in persona del Presidente della giunta regionale p.t., rappresentata e difesa, per mandato in calce alla copia notificata del ricorso ed in

virtù di decreto dirigenziale di conferimento dell'incarico n. 59 del 12 giugno 2015, congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti regionali Massimo Lacatena e Lidia Buondonno, con domicilio eletto in Napoli, via s. Lucia, n. 81 presso il palazzo della Giunta regionale della Campania;

- Provincia di Napoli, cui è subentrata e succeduta, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della l. 7 aprile 2014, n. 56, la Città Metropolitana di Napoli che, nella persona del sindaco metropolitano, si è costituita in giudizio con atto depositato il 16 dicembre 2015 ed è rappresentata e difesa, per mandato in calce a detto atto, dall'avv. Aldo Di Falco, con domicilio eletto in Napoli, Piazza Matteotti, n. 1;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali e (aggiunta in sede di costituzione avverso i motivi aggiunti) Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, in persona del Ministro e del Soprintendente p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria presso i suoi uffici, in Napoli, via Diaz, n. 11;
- Autorità di Bacino del Sarno, oggi Autorità di Bacino Campania Centrale, in persona del legale rappresentante p.t., non costituitosi in giudizio;
- società Marina della **Lobra** s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio, dagli avv. ti Lorenzo Lentini e Barbara Del Duca, con domicilio eletto presso quest'ultima in Napoli, via Cesario Console, n. 3;
- Sima s.r.l. – Società per i servizi integrati marini ed ambientali, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del raggruppamento costituito tra le imprese CIPA s.p.a., Consorzio di Punta Campanella, Cooperativa Marina della **Lobra** a r.l., Gargiulo Alessandro, Persico Francesco, Comarit s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 3060 del 2015, proposto da: Amoruso Antonio, rappresentato e difeso, per mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio, dall'avv. Andrea Abbamonte, presso il cui studio è eletto domicilio, in Napoli, via Melisurgo, n. 4;

contro

- Comune di Massa Lubrense, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, per mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio e determina di conferimento dell'incarico n. 114 dell'8 luglio 2015, dall'avv. Gianvincenzo Esposito, con domicilio eletto in Napoli, alla via S. Brigida, n. 79, presso lo studio dell'avv. Emilio Paolo Salvia;
- Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., in persona del Presidente della giunta regionale p.t., rappresentata e difesa, per mandato in calce alla copia notificata del ricorso ed in virtù di decreto dirigenziale di conferimento dell'incarico n. 38 del 10 giugno 2015, congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti regionali Massimo Lacatena e Lidia Buondonno, con domicilio eletto in Napoli, via s. Lucia, n. 81 presso il palazzo della Giunta regionale della Campania;
- Provincia di Napoli, cui è subentrata e succeduta, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della l. 7 aprile 2014, n. 56, la Città Metropolitana di Napoli che, nella persona del sindaco metropolitano, si è costituita in giudizio con atto depositato il 14 novembre 2015 ed è rappresentata e difesa, per mandato in calce a detto atto, dall'avv. Aldo Di Falco, con domicilio eletto in Napoli, Piazza Matteotti, n. 1;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali e (aggiunta in sede di costituzione avverso i motivi aggiunti) Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, in persona del Ministro e del Soprintendente p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli,

domiciliataria presso i suoi uffici, in Napoli, via Diaz, n. 11;

- società Marina della **Lobra** s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio, dagli avv. ti Lorenzo Lentini e Barbara Del Duca, con domicilio eletto presso quest'ultima in Napoli, via Cesario Console, n. 3;
- Sima s.r.l. – Società per i servizi integrati marini ed ambientali, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del raggruppamento costituito tra le imprese CIPA s.p.a., Consorzio di Punta Campanella, Cooperativa Marina della **Lobra** a r.l., Gargiulo Alessandro, Persico Francesco, Comarit s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 3098 del 2015, proposto da: Marina della **Lobra** s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., sig. Meo Liberato, rappresentata e difesa, per mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio, dall'avv. Andrea Abbamonte, presso il cui studio è eletto domicilio, in Napoli, via Melisurgo, n. 4;

contro

- Comune di Massa Lubrense, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, per mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio e determina di conferimento dell'incarico n. 111 dell'8 luglio 2015, dall'avv. Gianvincenzo Esposito, con domicilio eletto in Napoli, alla via S. Brigida, n. 79, presso lo studio dell'avv. Emilio Paolo Salvia;
- Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., in persona del Presidente della giunta regionale p.t., rappresentata e difesa, per mandato in calce alla copia notificata del ricorso ed in virtù di decreto dirigenziale di conferimento dell'incarico n. 38 del 10 giugno 2015, congiuntamente e/o

disgiuntamente dagli avv.ti regionali Massimo Lacatena e Lidia Buondonno, con domicilio eletto in Napoli, via s. Lucia, n. 81 presso il palazzo della Giunta regionale della Campania;

- Provincia di Napoli, cui è subentrata e succeduta, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della l. 7 aprile 2014, n. 56, la Città Metropolitana di Napoli che, nella persona del sindaco metropolitano, si è costituita in giudizio con atto depositato il 12 novembre 2015 ed è rappresentata e difesa, per mandato in calce a detto atto, dall'avv. Aldo Di Falco, con domicilio eletto in Napoli, Piazza Matteotti, n. 1;
- Autorità di Bacino del Sarno, oggi Autorità di Bacino Campania Centrale, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali e (aggiunta in sede di costituzione avverso i motivi aggiunti) Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, in persona del Ministro e del Soprintendente p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria presso i suoi uffici, in Napoli, via Diaz, n. 11;
- società Marina della **Lobra** s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio, dagli avv. ti Lorenzo Lentini e Barbara Del Duca, con domicilio eletto presso quest'ultima in Napoli, via Cesario Console, n. 3;
- Sima s.r.l. – Società per i servizi integrati marini ed ambientali, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del raggruppamento costituito tra le imprese CIPA s.p.a., Consorzio di Punta Campanella, Cooperativa Marina della **Lobra** a r.l., Gargiulo Alessandro, Persico Francesco, Comarit s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 3515 del 2015, proposto da:

Associazione Turistica Pro Loco Massa Lubrense, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio, dall'avv. Antonio Maria Di Leva, con domicilio eletto in Napoli, via Toledo, n. 156, presso lo studio dell'avv. Antonio Sasso;

contro

- Comune di Massa Lubrense, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, per mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio, dall'avv. Gianvincenzo Esposito, con domicilio eletto in Napoli, alla via S. Brigida, n. 79, presso lo studio dell'avv. Emilio Paolo Salvia;
- Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa, per mandato in calce alla copia notificata del ricorso ed in virtù di decreto di conferimento dell'incarico n. 109 del 1 luglio 2015, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati regionali Lidia Buondonno e Massimo Lacatena, con domicilio eletto in Napoli, via s. Lucia, n. 81 presso il palazzo della Giunta regionale della Campania;
- Provincia di Napoli, cui è subentrata e succeduta, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della l. 7 aprile 2014, n. 56, la Città Metropolitana di Napoli che, nella persona del sindaco metropolitano, si è costituita in giudizio con atto depositato il 5 ottobre 2015 ed è rappresentata e difesa, per mandato in calce a detto atto, dall'avv. Aldo Di Falco, con domicilio eletto in Napoli, Piazza Matteotti, n. 1;
- società Marina della **Lobra** s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio, dagli avv. ti Lorenzo Lentini e Barbara Del Duca, con domicilio eletto presso quest'ultima in Napoli, via Cesario Console, n. 3;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p. t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli,

- domiciliataria ex lege presso i suoi uffici in Napoli, via Diaz, n. 11;
- Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia in persona del Comandante p.t., non costituita (direttamente) in giudizio;
 - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche in persona del Provveditore p.t., non costituito (direttamente) in giudizio;
 - Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege presso i suoi uffici in Napoli, via Diaz, n. 11;
 - Soprintendenza Speciale per i beni Archeologici di Napoli e Pompei in persona del Soprintendente p.t., non costituita (direttamente) in giudizio;
 - Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per Napoli e Provincia in persona del Soprintendente p.t., non costituita (direttamente) in giudizio;
 - Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;
 - Amministrazione Provinciale di Napoli, in persona del Presidente della Giunta Provinciale p.t., non costituita in giudizio;
 - Autorità di Bacino del Sarno, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
 - Agenzia delle Dogane in persona del Direttore p.t. domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente in Roma alla Via dei Quattro Cantoni n. 59 (CAP 00184), non costituita in giudizio;
 - Agenzia delle Dogane Napoli 2, in persona del Direttore della Filiale p. t., non costituita in giudizio;
 - Agenzia del Demanio, in persona del Direttore p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege presso i suoi uffici in Napoli, via Diaz, n. 11;
 - Agenzia del Demanio, sede di Napoli, in persona del Direttore della Filiale p. t.,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege presso i suoi uffici in Napoli, via Diaz, n. 11;

- Azienda Sanitaria ASL Napoli 3 Sud in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
- Terra delle Sirene s.p.a. - Servizi Ecoambientali del Territorio, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
- Area Marina Protetta Punta Campanella, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 5200 del 2014, proposto da Gargiulo Michele e dalla s.n.c. "Da Michele di Gargiulo Michele e C."

quanto all'atto introduttivo del giudizio:

- 1) della determinazione a firma del Responsabile del Servizio lavori pubblici del Comune di Massa Lubrense n. 50 del 31 luglio 2014, recante il provvedimento conclusivo del procedimento della conferenza dei servizi e l'approvazione del progetto definitivo e dello schema di accordo di programma comportante variante urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità per la ristrutturazione dell'area portuale di Marina della **Lobra** e rimessaggio;
- 2) della relazione riepilogativa della conferenza dei servizi allegata al provvedimento sub 1);
- 3) della nota della società Marina della **Lobra** srl prot. 14084 dell'8 luglio 2014, non conosciuta;
- 4) della nota dell'Autorità di bacino della Campania prot. n. 1958 del 24 luglio 2014;
- 5) di ogni altro ulteriore atto connesso, conseguente e consequenziale, ivi compresi i verbali della conferenza dei servizi;

quanto ai primi motivi aggiunti, depositati il 14 novembre 2014:

della nota del Comune di Massa Lubrense n. 14098 del 8 luglio 2014;

della nota prot. n. 1958 del 24 luglio 2014 dell'Autorità di bacino della Campania Centrale;

del progetto stralcio formulato da Marina della **Lobra** s.r.l. e dei relativi allegati;

quanto ai secondi motivi aggiunti, depositati in data 26 marzo 2015:

1) dell'accordo di programma sottoscritto in data 20 gennaio 2015 fra il Comune di Massa Lubrense e la concessionaria Marina della **Lobra** s.r.l., avente per oggetto l'approvazione del progetto definitivo, la variante urbanistica e la dichiarazione di pubblica utilità per la ristrutturazione dell'area portuale di Marina della **Lobra** e rimessaggio con sistemazione del litorale di Chiaia;

2) del decreto del Sindaco di Massalubrense prot. n. 1323 del 20 gennaio 2015 di approvazione dell'accordo di programma di cui innanzi;

3) della delibera del consiglio comunale di Massalubrense n. 4 del del 12 febbraio 2015, recante la ratifica del ripetuto accordo di programma;

4) di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o consequenziale, lesivo dei diritti dei ricorrenti;

quanto al ricorso n. 6250 del 2014, proposto dalla Regione Campania

quanto all'atto introduttivo del giudizio:

1) della determinazione a firma del Responsabile del Servizio lavori pubblici del Comune di Massa Lubrense n. 50 del 31 luglio 2014, recante il provvedimento conclusivo del procedimento della conferenza dei servizi e l'approvazione del progetto definitivo e dello schema di accordo di programma comportante variante urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità per la ristrutturazione dell'area portuale di Marina della **Lobra** e rimessaggio: nella parte in cui dispone il rilascio della concessione demaniale per la realizzazione e gestione delle aree e dei beni del demanio marittimo, con conseguenza decadenza delle eventuali concessioni

demaniali ancora attive nelle stesse aree, trasmessa alla regione Campania, Assessorato trasporti viabilità ed attività produttive con nota n. 16084 del 12 settembre 2014;

2) della nota del Comune di Massa Lubrense prot. n. 14174 del 9 luglio 2014 con la quale si diffidava la regione Campania a non emettere provvedimenti di rinnovo, estensione o rilascio di concessioni demaniali marittime relative al porto di Marina della **Lobra**;

3) dei verbali della conferenza dei servizi finalizzati all'accordo di programma, non conosciuti;

4) di ogni atto connesso, conseguente e consequenziale;

quanto ai primi motivi aggiunti, depositati il 13 marzo 2015:

dell'accordo di programma sottoscritto in data 20 gennaio 2015 fra il Comune di Massa Lubrense e la concessionaria Marina della **Lobra** s.r.l., pubblicato su BURC del 9 febbraio 2015, avente per oggetto l'approvazione del progetto definitivo, la variante urbanistica e la dichiarazione di pubblica utilità per la ristrutturazione dell'area portuale di Marina della **Lobra** e rimessaggio con sistemazione del litorale di Chiaia;

quanto ai secondi motivi aggiunti, depositati il 12 giugno 2015:

1) della nota, a firma congiunta del sindaco, del RUP e del Responsabile dei servizi lavori pubblici del Comune di Massa Lubrense, n. 6592 del 31 marzo 2015 con la quale si è comunicata la decadenza delle concessioni demaniali marittime ancora attive ed insistenti sull'area di progetto;

2) della deliberazione di giunta municipale n. 42 del 30 aprile 2015 recante l'approvazione del progetto esecutivo relativo alla "ristrutturazione dell'area portuale di Marina della **Lobra** e rimessaggio, con sistemazione del litorale di Chiaia per la balneazione 1° stralcio";

quanto ai terzi motivi aggiunti, depositati il 12 aprile 2016:

della determina del Comune di Massa Lubrense prot. n. 5349 del 26 febbraio 2016, avente ad oggetto il verbale di immissione nel possesso delle aree ex art. 34 del regolamento del codice della navigazione che “PRECISA” che le aree indicate nel verbale di immissione in possesso non sono totalmente libere;

quanto al ricorso n. 3062 del 2015, proposto da “Bagni delle Sirene s.a.s”

quanto all'atto introduttivo del giudizio:

- 1) della determinazione a firma del Responsabile del Servizio lavori pubblici del Comune di Massa Lubrense n. 50 del 31 luglio 2014, recante il provvedimento conclusivo del procedimento della conferenza dei servizi e l'approvazione del progetto definitivo e dello schema di accordo di programma comportante variante urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità per la ristrutturazione dell'area portuale di Marina della **Lobra** e rimessaggio;
- 2) della nota a firma congiunta del sindaco, del RUP e del Responsabile dei servizi lavori pubblici del Comune di Massa Lubrense n. 6592 del 31 marzo 2015 con la quale si è comunicata, per effetto dell'approvazione del progetto esecutivo per la ristrutturazione dell'area portuale di Marina della **Lobra** disposta con la (sopra impugnata) determina n. 50 del 2014, la decadenza delle concessioni demaniali marittime insistenti sull'area di progetto (fra cui quella rilasciata in favore della ricorrente);
- 3) della deliberazione della Giunta Comunale di Massa Lubrense n. 42 del 30 aprile 2015 recante l'approvazione del progetto esecutivo di cui sub precedente punto 2);
- 4) del decreto del Sindaco del Comune di Massa Lubrense prot. 1323 del 20.10.2015, recante l'approvazione dell'accordo di programma finalizzato sempre alla ristrutturazione della detta area portuale di Marina della **Lobra**;
- 5) della deliberazione del Consiglio comunale di Massa Lubrense n. 4 del 12.02.2015 recante la ratifica dell'accordo di programma di cui sopra;
- 6) della nota prot. n. 11 dell'8 maggio 2015, trasmessa il successivo giorno 12 dello

stesso mese, con la quale la soc. Marina **Lobra** s.r.l. ha comunicato l'attivazione entro 10 giorni dalla notifica "delle procedure per l'immissione in possesso delle aree e dei beni demaniali";

7) di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o consequenziale, ivi compresi i verbali tutti della conferenza dei servizi, gli elaborati trasmessi al fine del parere ed approvati con la determina n. 50 del 2014, nonché il verbale del 29 aprile 2015 richiamato nella delibera di giunta municipale n. 42 del 30 aprile 2015;

quanto all'atto recante motivi aggiunti (depositato il 4 novembre 2015, per denunciare ulteriori profili di illegittimità degli atti già gravati);

quanto al ricorso n. 3049 del 2015, proposto da Meo Liberato

quanto all'atto introduttivo del giudizio:

1) della determinazione a firma del Responsabile del Servizio lavori pubblici del Comune di Massa Lubrense n. 50 del 31 luglio 2014, recante il provvedimento conclusivo del procedimento della conferenza dei servizi e l'approvazione del progetto definitivo e dello schema di accordo di programma comportante variante urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità per la ristrutturazione dell'area portuale di Marina della **Lobra** e rimessaggio;

2) della nota a firma congiunta del sindaco, del RUP e del Responsabile dei servizi lavori pubblici del Comune di Massa Lubrense n. 6592 del 31 marzo 2015 con la quale si è comunicata, per effetto dell'approvazione del progetto esecutivo per la ristrutturazione dell'area portuale di Marina della **Lobra** disposta con la (sopra impugnata) determina n. 50 del 2014, la decadenza delle concessioni demaniali marittime insistenti sull'area di progetto (fra cui quella rilasciata in favore della parte ricorrente);

3) della deliberazione della Giunta Comunale di Massa Lubrense n. 42 del 30 aprile 2015 recante l'approvazione del progetto esecutivo di cui sub precedente punto 2);

4) del decreto del Sindaco del Comune di Massa Lubrense prot. 1323 del

20.10.2015, recante l'approvazione dell'accordo di programma finalizzato sempre alla ristrutturazione della detta area portuale di Marina della **Lobra**;

5) della deliberazione del Consiglio comunale di Massa Lubrense n. 4 del 12.02.2015 recante la ratifica dell'accordo di programma di cui sopra;

6) della nota prot. n. 11 dell'8 maggio 2015, trasmessa il successivo giorno 12 dello stesso mese, con la quale la sic. Marina della **Lobra** s.r.l. ha comunicato l'attivazione entro 10 giorni dalla notifica "delle procedure per l'immissione in possesso delle aree e dei beni demaniali";

7) di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o consequenziale, ivi compresi i verbali tutti della conferenza dei servizi, gli elaborati trasmessi al fine del parere ed approvati con la determina n. 50 del 2014, nonché il verbale del 29 aprile 2015 richiamato nella delibera di giunta municipale n. 42 del 30 aprile 2015;

quanto ai secondi motivi aggiunti, depositati in data 21 marzo 2016 (i primi sono stati depositati il 4 novembre 2015 per denunciare ulteriori profili di illegittimità degli atti già gravati):

- a) del provvedimento prot. n. 4664 del 22 febbraio 2016 a firma del Responsabile del Servizio Manutenzione Protezione Civile Demanio Datore di Lavoro con il quale il Comune di Massa Lubrense ha respinto la richiesta di proroga della Concessione demaniale marittima n. 1/2006;

b) ove ritenuto lesivo, e per quanto di ragione, della nota del Dipartimento delle Politiche Territoriali prot. n. 149537 del 2 marzo 2016, con la quale la G.R. della Campania ha ritenuto di non adottare nessun provvedimento in merito alla richiesta del ricorrente di proroga della concessione demaniale marittima n. 1/2006;

c) del verbale di immissione in possesso datato 26 febbraio 2016 con il quale venivano consegnate alla società Marina della **Lobra** le aree individuate nell'allegato B del medesimo verbale e contrassegnate dai codici SP 1-1, SP 2-1, SP

1-2, SP 1-4, AS 1-6, AS 1-5 e AS 1-9;

d) di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o consequenziale ivi compreso, ove ritenuto lesivo e, per quanto di ragione, del provvedimento datato 29 maggio 2015 con il quale il Comune di Massa Lubrense ha rilasciato la concessione demaniale marittima in favore della società Marina **Lobra** S.r.l. di cui il ricorrente aveva conoscenza a seguito della comunicazione di diniego della istanza di proroga prot.n. 4664 del 22 febbraio 2016;

quanto al ricorso n. 3060 del 2015, proposto da Amoruso Antonio

quanto all'atto introduttivo del giudizio:

1) della determinazione a firma del Responsabile del Servizio lavori pubblici del Comune di Massa Lubrense n. 50 del 31 luglio 2014, recante il provvedimento conclusivo del procedimento della conferenza dei servizi e l'approvazione del progetto definitivo e dello schema di accordo di programma comportante variante urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità per la ristrutturazione dell'area portuale di Marina della **Lobra** e rimessaggio;

2) della nota a firma congiunta del sindaco, del RUP e del Responsabile dei servizi lavori pubblici del Comune di Massa Lubrense n. 6592 del 31 marzo 2015 con la quale si è comunicata, per effetto dell'approvazione del progetto esecutivo per la ristrutturazione dell'area portuale di Marina della **Lobra** disposta con la (sopra impugnata) determina n. 50 del 2014, la decadenza delle concessioni demaniali marittime insistenti sull'area di progetto (fra cui quella rilasciata in favore della ricorrente);

3) della deliberazione della Giunta Comunale di Massa Lubrense n. 42 del 30 aprile 2015 recante l'approvazione del progetto esecutivo di cui sub precedente punto 2);

4) del decreto del Sindaco del Comune di Massa Lubrense prot. 1323 del 20.10.2015, recante l'approvazione dell'accordo di programma finalizzato sempre alla ristrutturazione della detta area portuale di Marina della **Lobra**;

5) della deliberazione del Consiglio comunale di Massa Lubrense n. 4 del 12.02.2015 recante la ratifica dell'accordo di programma di cui sopra;

6) della nota prot. n. 11 dell'8 maggio 2015, trasmessa il successivo giorno 12 dello stesso mese, con la quale la sic. Marina **Lobra** s.r.l. ha comunicato l'attivazione entro 10 giorni dalla notifica "*delle procedure per l'immissione in possesso delle aree e dei beni demaniali*";

7) di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o consequenziale, ivi compresi i verbali tutti della conferenza dei servizi, gli elaborati trasmessi al fine del parere ed approvati con la determina n. 50 del 2014, nonché il verbale del 29 aprile 2015 richiamato nella delibera di giunta municipale n. 42 del 30 aprile 2015;

quanto ai secondi motivi aggiunti, depositati in data 21 marzo 2016 (i primi sono stati depositati il 4 novembre 2015 per denunciare ulteriori profili di illegittimità degli atti già gravati):

a) del provvedimento prot. n. 4658 del 22 febbraio 2016 a firma del Responsabile del Servizio Manutenzione Protezione Civile Demanio Datore di Lavoro con il quale il Comune di Massa Lubrense ha respinto la richiesta di proroga della Concessione demaniale marittima n. 99/2010;

b) ove ritenuto lesivo, e per quanto di ragione, della nota del Dipartimento delle Politiche Territoriali prot. n. 149557 del 2 marzo 2016, con la quale la G.R. della Campania ha ritenuto di non adottare nessun provvedimento in merito alla richiesta del ricorrente di proroga della concessione demaniale marittima n. 76/2010;

c) del verbale di immissione in possesso datato 26 febbraio 2016 con il quale venivano consegnate alla società Marina della **Lobra** le aree individuate nell'allegato B del medesimo verbale e contrassegnate dai codici SP 1-1, SP 2-1, SP 1-2, SP 1-4, AS 1-6, AS 1-5 e AS 1-9;

d) di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o consequenziale ivi compreso,

ove ritenuto lesivo e, per quanto di ragione, del provvedimento datato 29 maggio 2015 con il quale il Comune di Massa Lubrense ha rilasciato la concessione demaniale marittima in favore della società Marina **Lobra** S.r.l. di cui il ricorrente aveva conoscenza a seguito della comunicazione di diniego della istanza di proroga prot. n. 4658 del 22 febbraio 2016;

*quanto al ricorso n. 3098 del 2015, proposto da "Marina della **Lobra** scarl"*

quanto all'atto introduttivo del giudizio:

- 1) della determinazione a firma del Responsabile del Servizio lavori pubblici del Comune di Massa Lubrense n. 50 del 31 luglio 2014, recante il provvedimento conclusivo del procedimento della conferenza dei servizi e l'approvazione del progetto definitivo e dello schema di accordo di programma comportante variante urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità per la ristrutturazione dell'area portuale di Marina della **Lobra** e rimessaggio;
- 2) della nota a firma congiunta del sindaco, del RUP e del Responsabile dei servizi lavori pubblici del Comune di Massa Lubrense n. 6592 del 31 marzo 2015 con la quale si è comunicata, per effetto dell'approvazione del progetto esecutivo per la ristrutturazione dell'area portuale di Marina della **Lobra** disposta con la (sopra impugnata) determina n. 50 del 2014, la decadenza delle concessioni demaniali marittime insistenti sull'area di progetto (fra cui quella rilasciata in favore della ricorrente);
- 3) della deliberazione della Giunta Comunale di Massa Lubrense n. 42 del 30 aprile 2015 recante l'approvazione del progetto esecutivo di cui sub precedente punto 2);
- 4) del decreto del Sindaco del Comune di Massa Lubrense prot. 1323 del 20.10.2015, recante l'approvazione dell'accordo di programma finalizzato sempre alla ristrutturazione della detta area portuale di Marina della **Lobra**;
- 5) della deliberazione del Consiglio comunale di Massa Lubrense n. 4 del 12.02.2015 recante la ratifica dell'accordo di programma di cui sopra;

6) della nota prot. n. 11 dell'8 maggio 2015, trasmessa il successivo giorno 12 dello stesso mese, con la quale la soc. Marina **Lobra** s.r.l. ha comunicato l'attivazione entro 10 giorni dalla notifica *“delle procedure per l'immissione in possesso delle aree e dei beni demaniali”*;

7) di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o consequenziale, ivi compresi i verbali tutti della conferenza dei servizi, gli elaborati trasmessi al fine del parere ed approvati con la determina n. 50 del 2014, nonché il verbale del 29 aprile 2015 richiamato nella delibera di giunta municipale n. 42 del 30 aprile 2015;

quanto ai secondi motivi aggiunti, depositati in data 21 marzo 2016 (i primi sono stati depositati il 4 novembre 2015 per denunciare ulteriori profili di illegittimità degli atti già gravati):

a) dei provvedimenti prot. n. 4676 e 4662 del 22 febbraio 2016 a firma del Responsabile del Servizio Manutenzione Protezione Civile Demanio Datore di Lavoro con il quale il Comune di Massa Lubrense ha respinto le richieste di proroga delle Concessioni demaniali marittime n. 100/2010 e n. 76/2010;

b) ove ritenuto lesivo, e per quanto di ragione, delle note del Dipartimento delle Politiche Territoriali prot. n. 149537 e 149544 del 2 marzo 2016, con le quali la G.R. della Campania ha ritenuto di non adottare nessun provvedimento in merito alle richieste della parte ricorrente di proroga delle concessioni demaniali marittime n. 100/2010 e n. 76/2010;

c) del verbale di immissione in possesso datato 26 febbraio 2016 con il quale venivano consegnate alla società Marina della **Lobra** le aree individuate nell'allegato B del medesimo verbale e contrassegnate dai codici SP 1-1, SP 2-1, SP 1-2, SP 1-4, AS 1-6, AS 1-5 e AS 1-9;

d) di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o consequenziale ivi compreso, ove ritenuto lesivo e, per quanto di ragione, del provvedimento datato 29 maggio 2015 con il quale il Comune di Massa Lubrense ha rilasciato la concessione

demaniale marittima in favore della società Marina **Lobra** S.r.l. di cui il ricorrente aveva conoscenza a seguito delle comunicazioni di diniego delle istanze di proroga del 22 febbraio 2016;

quanto al ricorso n. 3515 del 2015, proposto dalla "Associazione turistica Pro Loco Massa Lubrense":

a) della determinazione a firma del Responsabile del Servizio lavori pubblici del Comune di Massa Lubrense n. 50 del 31 luglio 2014, la quale, recando la conclusione del procedimento di approvazione del progetto definitivo di ristrutturazione dell'Area Portuale di Marina della **Lobra** ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis, della L. 241/90, dichiara la decadenza delle concessioni demaniali marittime ancora attive e dispone il rilascio in favore della società di progetto "Marina della **Lobra** s.r.l.", avente sede legale in Massa Lubrense alla Via Partenope n. 6, di concessione demaniale marittima per la realizzazione e gestione delle relative aree e beni del demanio marittimo;

b) della deliberazione della Giunta Comunale di Massa Lubrense n. 42 del 30 aprile 2015 recante l'approvazione del progetto esecutivo relativo al medesimo procedimento di cui al punto a), notificata alla parte ricorrente in data 12.05.2015 con nota n. 11/15 a firma Presidente del CDA della s.r.l. Marina della **Lobra** protocollo comunale n. 9732 dell'11.05.2015, che parimenti si impugna;

c) del decreto del Sindaco del Comune di Massa Lubrense prot. 1323 del 20.10.2015, recante l'approvazione dell'accordo di programma di cui al punto a), richiamato nella deliberazione impugnata sub b) e non conosciuto nel suo contenuto integrale;

d) della deliberazione del Consiglio Comunale di Massa Lubrense n. 4 del 12.02.2015, richiamata nello stesso atto gravato sub b), recante ratifica dell'accordo di programma;

e) dell'ordinanza a firma del Sindaco di Massa Lubrense n. 122 del 29.05.2015,

prot. n. 11828;

f) di ogni altro atto precedente, connesso o consequenziale, richiamato nei provvedimenti impugnati sub a) e b), mai comunicato e non conosciuto nel suo contenuto integrale, tra questi per quanto di ragione:

1) della delibera della Giunta Comunale di Massa Lubrense n. 175 del 31.07.2002, a mezzo della quale si riconosce il pubblico interesse della proposta progettuale, ai sensi dell'art. 37/bis della l. 109/1994;

2) della delibera della Giunta Comunale di Massa Lubrense n. 163 del 18.10.2007, a mezzo della quale si conferma il pubblico interesse con prescrizioni della proposta progettuale rielaborata, ai sensi dell'art. 154 del D. Lgs. 163/2006;

3) della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 635 del 21.04.2005 che dispone modalità alternative di pubblicazione dell'avviso di convocazione della conferenza dei servizi e contestuale avvio del procedimento;

4) della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 627 del 21.04.2005, che individua le organizzazioni da invitare a partecipare alla conferenza dei servizi;

5) delle determinazioni dirigenziali della Regione Campania n. 68 del 16.05.2006 e n. 1 del 17.01.2007 che individuano i destinatari da invitare alla conferenza dei servizi;

6) dell'avviso di indizione della conferenza dei servizi e contestuale comunicazione di avvio del procedimento;

7) della comunicazione di avvio del procedimento prot n. 6592 del 31.03.2015 a firma del Sindaco del Comune di Massa Lubrense;

8) del verbale della riunione tenutasi presso l'Ufficio Locale Marittimo di Marina della **Lobra** del 21.05.2015, richiamato nell'ordinanza sindacale impugnata sub e);

9) per quanto di ragione, della nota prot. 2012.0041941 del 18.01.2012 del Dirigente del Settore Demanio Marittimo Navigazione delle Regione Campania;

Visti i ricorsi, i motivi aggiunti (ove proposti) ed i relativi allegati;

Visto l'atto di intervento *ad adiuvandum* spiegato da WWW Italia in seno al ricorso n. 5200 del 2014;

Visti gli atti di costituzione nei diversi giudizi dei soggetti intimati, di cui innanzi e (vista) la rispettiva produzione;

Visti gli atti tutti di causa, in essi comprese memorie, repliche, controdeduzioni, note conclusionali e documentazione a supporto delle stesse, fra cui le relazioni tecniche asseverate depositate sia ex latere attoreo (una identica in tutti i ricorsi, tranne che in quello proposto dalla Regione Campania e dall'Associazione turistico pro-loco), che, in replica e in numero di due, dalla resistente "Marina della **Lobra** s.r.l.", società di progetto divenuta titolare della concessione demaniale marittima rilasciatale con il gravato provvedimento n. 50 del 2014;

Designato relatore alla pubblica udienza del 24 maggio 2016 il consigliere Arcangelo Monaciliuni (cfr. verbale di udienza ed in avanti);

Uditi i procuratori delle parti presenti, sempre come da verbale di udienza;

Dato atto che:

a) preliminarmente tutti i difensori presenti hanno, a verbale, dichiarato di rinunciare a tutti i termini sia relativi alla fase cautelare (in riferimento ai ricorsi n. 3049/2015, 3060 del 2015 e 3098 del 2015 in seno ai quali, in occasione della proposizione degli ultimi motivi aggiunti, erano state avanzate anche istanze cautelari: iscritte nel ruolo camerale sempre della odierna tornata del 24 maggio 2016) che, per tutti i gravami, a quella di merito ed hanno poi chiesto, sempre a verbale, una decisione unitaria del merito di tutti i ricorsi (istanza questa già in precedenza avanzata per iscritto nei cinque ricorsi a ministero dell'avv. Andrea Abbamonte ed in quello a ministero dell'avv. Antonio Maria Di Leva);

b) il Tribunale, preso atto delle rinunce e della richiesta di riunione dei ricorsi, sussistendone i presupposti in presenza effettivamente di una questione sostanzialmente unitaria, ha accolto la richiesta di riunione dei gravami e, sempre

come precisato a verbale, “*per ragioni di economia processuale, tutti i ricorsi sono stati assegnati al Collegio ove è designato relatore il consigliere Monaciliuni che è chiamato alla relazione del maggior numero di gravami*” (sicchè, in conseguenza, come ancora precisato a verbale, il Collegio chiamato a decidere i ricorsi riuniti è costituito da: *Alessandro Pagano, Presidente; Arcangelo Monaciliuni, Consigliere-relatore; Diana Caminiti, Primo referendario*);

c) a questo punto sempre tutti i difensori presenti hanno concordato di rinunciare alla tutela cautelare (a partire dall'avv. Andrea Abbamonte, titolare del relativo potere, in quanto difensore delle tre parti attrici nei tre ricorsi in seno ai quali, come innanzi, la stessa era stata chiesta);

d) infine, l'avv. Barbara De Luca, codifensore della resistente società Marina della **Lobra** s.r.l., nel ribadire la tesi della “*identità del progetto approvato*” (su cui meglio si dirà in prosieguo) ha “*segnalato l'eventuale opportunità di una istruttoria*”;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

A- La vicenda contenziosa nei suoi antefatti.

1- Prima di incentrare il vaglio giudiziario sulla *res* in concreto qui oggi controversa necessita dar conto del contesto amministrativo/giudiziario in cui la stessa viene a collocarsi, quale riportato in tutti i diversi gravami innanzi epigrafati.

Schematicamente:

1.1. Il Comune di Massa Lubrense, dopo aver sollecitato in data 17 maggio 2001 proposte da parte dei promotori ai sensi dell'art. 37 bis e seguenti della legge 109/94 (all'epoca vigente), inseriva nelle previsioni del proprio piano triennale 2001-2003 “*la ristrutturazione dell'area portuale Marina della **Lobra** e rimessaggio con sistemazione per la balneazione del litorale Chiaia*”.

1.2. Seguiva l'iter di legge che aveva a dove condurre alla realizzazione del

complessivo intervento, nel cui ambito si colloca anche il protocollo d'intesa intervenuto in data 21 novembre 2002 fra Comune di Massa Lubrense e Regione Campania al fine di definire, *inter partes*, una gestione coordinata delle attività amministrative attesi gli interventi normativi sopravvenuti con riguardo alle funzioni regionali in materia portuale, ed in particolare la legge regionale della Campania n. 3 del 2002.

1.3. All'esito della procedura di *project financing* all'uopo esperita (e *medio tempore* apportate una serie di variazioni/integrazioni alla progettazione preliminare, al Piano Economico Finanziario ed alla Convenzione) con determinazione n. 36 del 18 marzo 2010 la concessione *de qua* veniva aggiudicata definitivamente in favore di un Ati con capogruppo la società Sima s.r.l. .

1.4. In data 13 maggio 2010, rep. 6989, veniva sottoscritto *inter partes* l'atto di convenzione ed in data 14 luglio 2010, con atto n. 439, è stata costituita, ai sensi dell'art. 156 del d.l.vo 163/2006, la Società di Progetto denominata MARINALOBRA s.r.l. che si è attivata richiedendo l'indizione di conferenze dei servizi per il prosieguo dovuto.

1.5. Per quanto qui più immediatamente riguarda, va ricordato che in data 13 maggio 2011 è stata indetta, ai sensi dell'art. 14 della legge 241/90, la conferenza dei servizi per l'esame del progetto definitivo del menzionato intervento e che con determinazione n. 91 del 29 dicembre 2011 il Comune di Massa Lubrense ha concluso "*positivamente*", ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, il *procedimento di approvazione del progetto definitivo* e, nella successiva data del 15 maggio 2012, ha sottoscritto con la concessionaria l'accordo di programma, pubblicato sul BURC del 28 maggio 2012, n. 34 e ratificato dal Consiglio comunale con deliberazione del 12 giugno 2012.

1.6. La cennata determinazione n. 91/2011 e gli atti del progetto definitivo sono stati impugnati dinanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale della

Campania dall'Autorità di bacino del fiume Sarno e dal sig. Gargiulo Michele, comproprietario di un terreno, su cui insiste un fabbricato adibito a ristorante, interessato dalla realizzazione dell'intervento.

1.7. Entrambe le impugnative sono state respinte, rispettivamente con sentenza n. 4259 del 2012 e n. 2766/2013, entrambe appellate: rispettivamente con ricorso n. 757/2013 dall'Autorità di bacino e con ricorso n. 7795/2013 dal Gargiulo.

1.8. Il Consiglio di Stato, riuniti i due appelli, li ha decisi con la sentenza n. 1059 del 5 marzo 2014.

Il dispositivo della pronuncia così recita:

“- accoglie l'appello n. 757/2013 e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento dirigenziale del 29 dicembre 2011 di approvazione del progetto definitivo e gli atti allo stesso conseguenti.

- accoglie in parte il ricorso in appello n. 7795/2013, nei sensi di cui in motivazione”, ovvero in relazione a quei soli motivi recanti la denuncia di illegittimità del ripetuto provvedimento dirigenziale del 29 dicembre 2011 e del conseguente accordo di programma sotto gli stessi profili già fatti oggetto di denunce dall'Autorità di Bacino.

1.9. La portata delle richiamate statuizioni giudiziarie e le conseguenze che ne avevano a (doverne) scaturire sono state fatte oggetto di letture e conclusioni controverse fra le parti in causa; al fine di non spezzare il filo conduttore dell'esposizione fattuale qui basterà anticipare solo che, per quanto più riguarda, il giudice di appello ha ritenuto illegittimo, come denunciato sotto diversi, convergenti, profili, da entrambe le parti appellanti, che la conferenza dei servizi fosse stata definita senza considerare/esaminare il dissenso formulato dall'Autorità di bacino regionale del fiume Sarno con la nota n. 1641 del 15 novembre 2011, stante, in sintesi, natura e rilevanza dei contenuti del *“parere non favorevole alla compatibilità idrogeologia dell'intervento”* (in quanto ricadente in parte in zona *“a*

pericolosità molto elevata”, come nel caso dell’alveo che sfocia sull’arenile del porticciolo di Marina della **Lobra** o del retrostante costone roccioso, ed in altra parte in zona “*a pericolosità elevata*”, come nel caso del lato sud ovest denominato “*banchine Fontanelle*”), *comunque* emesso, ancorchè irrualmente all’esterno della stessa conferenza, dal soggetto preposto ex legge alla tutela e prevenzione del rischio idrogeologico e deputato ad “*esprimere pareri preventivi-obbligatori*” in un contesto in cui “*Le amministrazioni comunali non possono rilasciare permessi a costruire e/o equivalenti titoli abilitativi in contrasto con il contenuto delle norme di attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico*”, costituente “*strumento speciale di difesa del suolo, previsto prima dapprima dall’art. 1, comma 1, del d.l. 11 giugno 1998, n. 180 e poi dall’art. 65 del codice dell’ambiente*”.

1.10. E, sotto tale profilo, il supremo Consesso della Giustizia Amministrativa ha annullato la determinazione di conclusione della conferenza dei servizi, respingendo, per il resto, le doglianze attoree aventi diversi contenuti, quali già disattese nelle rispettive sedi di prime cure.

1.11. A questo punto Marina della **Lobra** s.r.l., al dichiarato fine di superare il parere negativo reso dalla ripetuta Autorità, ha rimodulato l’originaria progettazione, suddividendola in due stralci, con sottrazione dal primo, di una parte programmata dell’intervento (se ne parlerà in avanti), ed il Comune di Massa Lubrense, senza alcun previo passaggio per la conferenza, ha sottoposto lo stralcio all’Autorità di bacino.

B- Gli atti succedutisi e le relative odierne impugnative.

2- Ottenuto su detto stralcio, con nota fax prot. n. 1958 del 24 luglio 2014, il parere favorevole con prescrizioni da parte dell’Autorità di bacino, è stata emessa la determinazione dirigenziale n. 50 del 31 luglio 2014, primo atto (dopo lo stesso detto parere) della sequela procedimentale gravata da tutti gli attuali ricorsi, cui tramite, ribaditasi “*l’inammissibilità*”, già conclamata in seno alla determinazione

conclusiva della conferenza dei servizi n. 91 del 2011, del parere reso dalla regione Campania (in quanto intervenuto all'esterno della conferenza dei servizi e successivamente alla sua chiusura), dandosi atto *“dell'assenza di dissenso espresso nella conferenza dei servizi nelle forme consentite dalla legge 241 del 1990 da parte delle amministrazioni regolarmente convocate”* e, quindi, *“dell'acquisizione, in forma esplicita o implicita, dell'assenso”* delle restanti amministrazioni invitate a partecipare alla conferenza, si è ritenuto che *“a seguito dell'acquisizione del parere favorevole dell'Autorità di bacino sul progetto stralcio proposto dalla società di progetto, non sussistono impedimenti all'adozione del provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi limitato all'ambito definito dallo stralcio”*.

2.1. Da qui -senza quindi nemmeno ora far luogo ad un previo passaggio per la ripetuta conferenza dei servizi- le conseguenti statuizioni rese in dispositivo: presa d'atto dei verbali delle sedute svoltesi, dichiarazione di inammissibilità del dissenso espresso dalla regione Campania, presa d'atto dell'assenza di altri dissensi espressi, dichiarazione della positiva conclusione del procedimento con limitazione dell'intervento *“al progetto stralcio”* sul quale era stato ottenuto l'assenso dell'Autorità di bacino (punto 10: *“di limitare l'intervento al progetto stralcio..”*); decisione di rilasciare alla Marina della **Lobra** s.r.l. quante *“autorizzazioni, nulla osta, atti di assenso comunque denominati”* necessari alla bisogna *“di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti”*, ivi compresa la concessione demaniale marittima decorrente *“dalla data di approvazione da parte del Comune del progetto esecutivo da proporre a cura della società di progetto Marina della **Lobra** s.r.l., unitamente al calcolo del canone dovuto in conformità alla normativa vigente”*, al cui sopravvenire (*“alla medesima data”*), secondo la testuale statuizione di seguito resa, *“è fissata la decadenza delle eventuali concessioni demaniali ancora attive nelle stesse aree”*.

2.2. E' seguita l'approvazione del progetto esecutivo, avvenuta con delibera di Giunta municipale del ripetuto Comune di Massa Lubrense n. 42 del 30 aprile

2015, recante, fra l'altro, l'incarico alla Marina della **Lobra** s.r.l. *“della notifica del presente provvedimento ai soggetti interessati della decadenza delle concessioni demaniali”*.

2.3. E, via via nel tempo, sono sopravvenuti altri atti emessi in esecuzione delle determinazioni fin qui emanate, ovvero ad esse correlati, ivi compresi:

- l'atto di rilascio della concessione demaniale n. 190 del 29 maggio 2015 alla ripetuta società Marina della **Lobra** s.r.l.;
- i dinieghi opposti, sia pur con non convergenti motivazioni, sia dal Comune di Massa Lubrense (con atti del febbraio del 2016) che dalla regione Campania (con atti del marzo del 2016) alle istanze di proroghe delle precedenti concessioni;
- atti di immissione della concessionaria nel possesso delle aree interessate dall'intervento.

3. Avverso le descritte determinazioni, a partire dal provvedimento n. 50 del 31 luglio 2014 si è alzato il fuoco di fila dei diversi soggetti odierni ricorrenti (regione Campania e privati), nella loro prospettazione lesi dalla sopravvenuta attività provvedimentale del Comune di Massa Lubrense.

3.1. I ricorsi sono stati proposti:

- (nuovamente ed assumendo ancora la medesima legittimazione ed il medesimo interesse, già fatti valere nella prima fase processuale, di cui sub 1) dal sig. Michele Gargiulo (ricorso n. 5200 del 2014);
- dalla regione Campania (ricorso n. 6250 del 2014);
- e, nell'asserita qualità di soggetti titolari di concessioni demaniali marittime con scadenza a protrarsi ex lege (a loro dire) al 2020, da: Meo Liberato (ricorso n. 3049 del 2015); Amoruso Antonio (ricorso n. 3060 del 2015); società Bagni delle Sirene s.a.s. (ricorso n. 3062 del 2015); Marina della **Lobra** s.c.a.r.l. (ricorso n. 3098 del 2015); Associazione Turistica Pro Loco Massa Lubrense (ricorso n. 3515 del 2015).

3.2. Da tutti i detti soggetti innanzi indicati sono stati impugnati i ripetuti provvedimenti n. 50 del 2014 e n. 42 del 2015, 2014, da taluni è stato gravato, in

relazione ad asseriti vizi propri, anche il presupposto sopravvenuto parere dell'Autorità di bacino, nel mentre i titolari di concessioni demaniali Meo, Amoruso e Marina della **Lobra** s.ca.r.l. hanno anche via via gravato con motivi aggiunti i successivi atti, quali come innanzi via via intervenuti.

3.3. In seno al ricorso proposto da Gargiulo Michele e dalla s.n.c. "Gargiulo Michele e C" ha spiegato intervento *ad adiuvandum* WWW. Italia – ONLUS – ONG.

3.4. In giudizio (nei diversi giudizi) si sono avute le costituzioni innanzi indicate nel dettaglio e, da parte dei singoli soggetti resistenti, domande di rigetto e/o inammissibilità dei gravami.

3.5. La dialettica processuale si è quindi sviluppata all'interno dei singoli giudizi, a mezzo di scritti difensivi e documentazione per la gran parte per tutti identici (a), ed ha visto ciascuna delle parti insistere sulle proprie denunce, repliche, eccezioni processuali e domande conclusionali.

3.5.1. In sintesi, le denunce poste a mezzo dei ricorsi e (laddove proposti) dei motivi aggiunti, hanno riguardato (nel loro coacervo):

- la mancata sottoposizione del progetto stralcio alla conferenza dei servizi, a dire dei denuncianti costituente passaggio imprescindibile ex lege ed alla stregua delle statuizioni del giudice di appello, di cui alla sentenza n. 1059 del 5 marzo 2014;
- la violazione del principio di leale collaborazione in quanto il progetto stralcio non sarebbe stato preceduto da alcuna attività istruttoria;
- sempre in riferimento ad esso, la mancata acquisizione della VIA e della VAS;
- ancora e sempre in riferimento ad esso, la mancata acquisizione dell'autorizzazione dovuta dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni paesaggistici;
- il contrasto (anche) dello stralcio con le previsioni del Piano Urbanistico Territoriale dell'area sorrentino-amalfitana;

- lo sviamento dovuto alla diversità del progetto stralcio con quello originario, sul quale era stata bandita ed aggiudicata la gara con il promotore;
- il mancato inserimento del ripetuto progetto stralcio nella programmazione triennale del Comune di Massa Lubrense;
- la mancata previa approvazione di un'apposita variante urbanistica, invece necessario quale atto presupposto;
- l'erroneità dell'approvazione del progetto stralcio da parte dell'Autorità di bacino, per contrasto con il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico approvato dalla Regione Campania con delibera consiliare del 24 novembre 2011 su relazione istruttoria approvata dalla stessa Autorità di bacino;
- la motivazione insufficiente del parere reso sul ripetuto stralcio dall'Autorità di bacino;
- l'incompetenza del Comune a “*gestire*” interventi e concessioni nel porto di Marina della **Lobra**;
- i vizi legati alla mancata assicurazione delle garanzie procedurali (sussistenti in capo ai concessionari dichiarati decaduti) in più fasi del composito procedimento.

3.5.2. A dette denunce le parti resistenti hanno -in sintesi- opposto la non necessità (*recte*: doverosità) di un nuovo passaggio per la conferenza dei servizi e l'avvenuta formazione, sulle restanti questioni, qui (ri)proposte, di un giudicato di rigetto a mezzo delle pronunce rese nella precedente tornata.

3.6. Prima di procedere oltre, a questo punto, deve farsi cenno alla posizione - sostanziale e processuale- per certi versi peculiare dell'amministrazione statale preposta alla cura del paesaggio (Ministero per i beni e le attività culturali e locale Soprintendenza).

La difesa erariale ha versato in atti (nei diversi giudizi) più note cui tramite la Soprintendenza la informa che il Comune di Massa Lubrense si era limitato a trasmetterle “*per conoscenza*” la più volte menzionata determina dirigenziale n. 50 del

31 luglio 2014 recante, come detto, *“il provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi”* e stigmatizza *“di non essere stata interessata da alcuna richiesta di parere di competenza ex art. 146 del d.l.vo n. 42 del 2014” in esito al ripetuto 1° stralcio*”, ovvero *“Precisa, per quanto di competenza, che tale progetto risulta privo di qualsivoglia valutazione circa la compatibilità dello stesso alle norme dettate in materia di tutela del paesaggio, in considerazione del fatto che questa Soprintendenza non è stata invitata a partecipare alla predetta conferenza dei servizi, né, a tutt’oggi, agli atti di questo Ufficio, risulta pervenuta alcuna richiesta di parere ex art. 146 del d.l.vo n. 42 del 2014”* (cfr. note del 15 settembre 2015, del 19 aprile 2015, del 27 febbraio 2016 e del 18 aprile 2016).

3.7. Nel depositare dette note, rimandando ai loro contenuti, (solo) in alcuni dei giudizi (precisamente in quelli rubricati sub n. 3049 e 3060 del 2015) in data 1° aprile 2016 la difesa erariale ha anche chiesto *“in via preliminare ed assorbente”* rispetto alla generica domanda di *“dichiarare, comunque, nel merito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso”* (dei ricorsi)- che l’amministrazione statale preposta alla tutela del paesaggio venisse *“estromessa dal giudizio per i motivi esposti in narrativa”* (quali innanzi riportati).

C- Le statuizioni in rito.

4. A conferma di quanto già *“nei preliminari”* convenuto, la prima formale statuizione che si impone afferisce alla riunione dei diversi gravami inerenti ad una vicenda unitaria pendente innanzi allo stesso giudice e come tale da valutarsi, alla stregua delle già dimostrata connessione (in parte) oggettiva, (in parte) soggettiva, nonché alla luce dei rapporti intersecantisi fra le diverse parti.

4.1. Alla stessa viene quindi fatto luogo.

5. La seconda statuizione deve riguardare il rigetto della richiesta (laddove proposta) della difesa erariale di estromissione dal giudizio dell’Amministrazione statale deputata alla tutela del paesaggio.

Ed invero, per potersi disporre l'estromissione di amministrazioni e/o di altri

soggetti evocati in giudizio, deve sussistere “*la totale estraneità di quest'ultimi rispetto alla materia del contendere*” (cfr., ex plurimus, Tar Lazio, Roma, sezione prima, 5 dicembre 2011, n. 9544 e la restante giurisprudenza al suo interno richiamata).

Il che, pacificamente, qui non accade: al contrario, è la stessa amministrazione a ritenere di essere parte necessaria della vicenda sostanziale, ancorchè da essa “*estromessa*” dal Comune di Massa Lubrense.

Ed il che, quindi, è del tutto sufficiente a respingere la richiesta: peraltro, come ripetuto, proposta solo in taluni giudizi.

5.1. Né, nei sensi di cui di seguito, tale decisione comporta alcun *privilegio* per la parte pubblica. Con la stessa, infatti, si viene solo a dare atto della ritualità dell'intimazione in giudizio della ripetuta amministrazione statale da parte dei ricorrenti ed il loro diritto processuale a far -essi- valere le considerazioni da questa espresse e versate in atti.

Tale precisazione si rende necessaria in quanto la difesa del Comune di Massa Lubrense (cfr. memoria depositata il 23 febbraio 2015 in seno al giudizio di cui al ricorso n. 5200 del 2014) ha osservato che se la “*Soprintendenza avesse voluto dolersi della irregolarità*” (del suo mancato coinvolgimento nella definizione ed approvazione del progetto stralcio) “*al pari di un qualsiasi soggetto controinteressato avrebbe dovuto ritualmente dispiegare il proprio atto di intervento (c.d. ad adiuvandum della parte ricorrente), rispettando forme e modalità previste dal codice del processo amministrativo*”.

5.2. La riportata tesi del difensore della civica amministrazione è senza dubbio corretta; ma non incide (refluisce) sulla legittimità (*recte*: doverosità) della chiamata in causa dell'Autorità preposta alla tutela del paesaggio (*magna pars* della vicenda sostanziale e chiamata a far parte della conferenza dei servizi), di cui si sta ora e qui discutendo, né può evitare che della documentazione da essa versata in atti i ricorrenti fruiscono.

5.3. Ne consegue che, come preannunciato, deve negarsi la richiesta estromissione

dal giudizio dell'amministrazione statale per la tutela del paesaggio (lo si ripete, laddove richiesta).

D- Ancora in rito. Le eccezioni processuali.

6. Prima di passare al loro vaglio corre l'obbligo di precisare che l'unanime richiesta dei difensori presenti di definire *hic et nunc* il merito della vicenda consente di non approfondire la portata processuale che, in difetto, si sarebbe dovuta conferire (nel caso preve acquisizioni istruttorie in fatto) all'ordinanza dirigenziale n. 42 del 15 giugno 2015, emessa a seguito di nota del sindaco del Comune di Massa Lubrense del precedente giorno 8 dello stesso mese, cui tramite è stata disposta “*l'immediata sospensione dell'efficacia della determinazione dirigenziale n. 50/2014, nonché di tutti gli atti consequenziali*”, al fine di “*verificare tutti gli atti della procedura de qua*”, nonché alla coeva ordinanza sindacale n. 141 del 17 giugno 2015 recante la sospensione *sine die* dell'ordinanza n. 122/2015 che regolava l'uso dell'area portuale in funzione strumentale alle esigenze di cantiere.

Atti questi di cui riferisce (si limita a riferire senza, anche qui, farsi luogo a rituali canalizzazioni processuali) Marina della **Lobra** (così solo d'ora in avanti denominata la resistente società di progetto, divenuta titolare della concessione demaniale n. 190 del 2015, a pag. 10 delle memorie depositate il 20 luglio 2015) senza tuttavia che sia stato dato comprendere i relativi sviluppi procedimentali in assenza di ogni altra indicazione nelle successive produzioni delle parti e, nel contempo, in presenza di atti (di immissione in possesso ed altri) cui tramite la procedura appare aver avuto di fatto (un certo) seguito.

Il che, peraltro, corrobora la validità della scelta di non procrastinare oltre l'invocata, immediata, definizione del merito.

7. Tanto precisato e, quindi, procedendosi ordinatamente, in riferimento al primo ricorso epigrafato (n. 5200 del 2014) sia il Comune di Massa Lubrense (d'ora in avanti, il Comune) che Marina della **Lobra** eccepiscono il difetto di legittimazione

attiva e la carenza di interesse di Gargiulo Michele e della s.n.c. “Da Michele Gargiulo”, che lo stesso hanno proposto, nell’assunto che dovrebbe negarsi “*la titolarità del diritto controverso, quindi, nel caso, di specie il diritto di proprietà vantato da parte ricorrente con riferimento a quella porzione di terreno che sarebbe interessata dalla opere di riqualificazione del porto*” in quanto “*l’area in questione è stata oggetto di reiterati abusi edilizi, oggetto di ordinanza di demolizione n. 205, prot. n. 13389 del 14 maggio 2009 da parte dell’amministrazione resistente con la conseguenza successiva della gratuita acquisizione al patrimonio comunale, stante la mancata ottemperanza all’ordinanza medesima nel termine ivi rappresentato..*” (così il Comune in seno alla memoria depositata il 17 novembre 2014 e, negli stessi sensi, Marina della **Lobra** nella memoria depositata il 15 novembre 2015).

Parte ricorrente ha replicato sostenendo che sul punto si sarebbe formato “*il giudicato inter partes*” alla stregua delle conclusioni cui era giunta la soprarichiamata sentenza di questa Sezione n. 6473/2013, al riguardo confermata dalla decisione del giudice di appello n. 1059 del 2014, che -dopo aver dato atto che dalla dichiarazione di successione depositata in atti si evinceva “*la titolarità del diritto di proprietà dell’area*”, di cui ancora qui trattasi, “*in capo al ricorrente*”, peraltro confermata anche dall’ordinanza n. 205 del 2009 che la demolizione aveva ingiunto “*a Michele Gargiulo, Filomena Celentano ed Enrica Gargiulo in qualità di proprietari*”, (profilo questo non rimesso oggi in discussione)- aveva così statuito: “*... il Collegio precisa che, a differenza di quanto sostenuto sia dall’Amministrazione comunale che dalle società controinteressate, la predetta ordinanza non dispone nulla in ordine all’acquisizione gratuita delle opere abusive e della relativa area di sedime al patrimonio comunale. E, infatti, se è vero che l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista dall’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 opera di diritto, è altrettanto pacifico che la stessa presuppone l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e l’adozione di un provvedimento dichiarativo dell’intervenuta acquisizione, atti entrambi mancanti nel caso in esame o comunque non depositati da nessuna*

delle parti”.

7.1. Orbene -e beninteso- in assenza di sopravvenienze procedurali/provvedimentali, che avessero avuto a mutare la situazione, di fatto e di diritto, di cui ci si è occupati nella precedente tornata giudiziaria, la replica attorea non può che trovare ingresso.

7.2. Ma, di più; non vi è alcun bisogno di invocare la forza del giudicato per sostenere che legittimazione ed interesse pacificamente sussistono (persistono) in capo al ricorrente.

Ed invero, qui avutisi per richiamati e ribaditi i condivisi principi recati dalle menzionate sentenze, dagli atti di causa si traggono le ragioni in base alle quali l'acquisizione (dei beni e delle aree al patrimonio pubblico) non è avvenuta.

Con relazione del 12 dicembre 2014, depositata l'11 febbraio 2015, il responsabile del competente servizio tecnico del Comune, riscontrando la nota del legale del Comune che chiedeva di essere ragguagliato sullo stato del procedimento, conclude infatti affermando: *“Pertanto, all’esito dell’approfondimento istruttorio come sopra operato, lo scrivente, valutata la non conformità a legge di un eventuale provvedimento di acquisizione dell’area di sedime dell’intera struttura in discorso, ritiene necessario viceversa...”* far luogo alle singole attività partitamente di seguito indicate in relazione ai distinti abusi: taluni demoliti, tali altri in possesso di parere di compatibilità paesaggistica postumo, tali altri ancora fatti oggetto di richieste di condoni edilizi e, ancora altri, di autorizzazioni paesaggistiche postume: procedimenti tutti non ancora definiti nemmeno successivamente per come a trarsi dalla documentazione versata in atti sempre dal Comune (avente ad oggetto attività istruttorie) e per come confermato dalla difesa dello stesso Comune a pag. 2 della memoria ultima dallo stesso prodotta in data 23 febbraio 2015.

7.3. L'esaminata eccezione va quindi rigettata, posto che il privato proprietario di aree (il ricorrente) inciso (e) dalla programmata realizzazione dell'intervento ha

legittimazione ed interesse a denunciare l'illegittimità della procedura: perdurando, tale *status* legittimante, ancora al momento della adozione della presente decisione.

8. Vanno poi rigettate le eccezioni formulate da Marina della **Lobra** per precludere l'ingresso al vaglio dei primi motivi aggiunti presentati sempre "nel ricorso Gargiulo", di cui ci sta occupando, nell'assunto che gli stessi sarebbero irricevibili per tardività ed inammissibili per genericità (cfr. memoria del 15 dicembre 2014).

Né l'una, né l'altra eccezione, infatti, coglie nel segno.

A dire dell'eccepiente i motivi aggiunti, notificati il 13 novembre 2014 e depositati il 18 novembre 2014, sarebbero irricevibili in quanto loro tramite non sarebbero stati impugnati "*nuovi atti amministrativi*", ma solo introdotte tardivamente denunce, peraltro solo generiche, da muoversi già in seno all'atto introduttivo del giudizio.

8.1. Così non è.

I motivi aggiunti recano l'impugnativa di "*atti amministrativi*" -come non contestato "*trasmessi al difensore*" della parte ricorrente "*in data 14 ottobre 2014*"- di sicura rilevanza ai fini di causa, ovvero della nota dell'Autorità di bacino recante il parere favorevole con prescrizioni sullo stralcio, fatta oggetto di specifiche denunce, e dello stesso "*progetto stralcio*", la cui acquisita conoscenza ha consentito al ricorrente di comparare fra loro le due progettazioni (ante e post stralcio) e formulare le denunce del caso (di cui in avanti) i cui contenuti non solo non possono essere definiti generici, ma hanno consentito la redazione di apposita perizia tecnica a supporto.

8.2. Le eccezioni vanno quindi respinte.

9. Proseguendo, in riferimento al ricorso proposto dalla Regione Campania (n. 6250 del 2014), il Comune ne ha eccepito l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza nella parte in cui, a suo dire, ritorna su questioni (a partire dalla competenza in ordine alla "*gestione*" delle concessioni demaniali, che sia la Regione che i restanti ricorrenti sostengono appartenere alla Regione e non al Comune) già

definite nelle precedente tornata giudiziaria e che, quindi, sarebbero coperte dal giudicato, ovvero comunque non riproponibili, pena la violazione del principio del “*ne bis in idem*”.

Alle stesse conclusioni, (sotto forma processuale solo di infondatezza) è pervenuto anche Marina della **Lobra**.

9.1. Alla (proponibilità della) questione sarà data risposta in avanti nel decidere la sorte delle denunce diverse da quella costituente il *cuore* della causa, relativa alla sussistenza o meno dell’obbligo giuridico di sottoporre lo stralcio al previo, corale, vaglio della conferenza dei servizi.

10. In riferimento alle restanti impugnative, Marina della **Lobra** ha eccepito che le stesse (i ricorsi presentati dai concessionari ed i successivi motivi aggiunti) vanno dichiarate (i) inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse, alla stregua delle intervenute decadenze delle concessioni demaniali marittime già rilasciate in favore di ciascuno di loro.

Secondo l’eccepiente poiché “*la proroga delle concessioni demaniali marittime fino al 31 dicembre 2020, disposta dall’art. 1, comma 18, del d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, conv. in l. 26 febbraio 2010 e più volte modificato, afferisce alle concessioni demaniali “in essere” al 31 dicembre 2015, la stessa non potrebbe riguardare i concessionari di cui qui trattasi (tutti) “decaduti” dalle rispettive concessioni demaniali “il 30 aprile 2015”, data di approvazione del progetto esecutivo e, quindi, del verificarsi del presupposto fissato per la decadenza di “quelle ancora attive nelle stesse aree”* (cfr. precedenti punti 2.1. e 2.2.)

10.1. Orbene, posto che gli atti indicati dall’eccepiente, a partire dalla determinazione “madre” n. 50 del 2014, sono stati tutti ritualmente gravati, la sorte delle eccezioni resta legata a quella che sarà conferita a detto provvedimento ed ai successivi: pacifico, infatti, appalesandosi che, solo ove gli stessi saranno mandati immuni dalle denunce loro rivolte, le eccezioni potranno essere ritenute fondate.

10.2. Tuttavia, se così non dovesse avere ad essere, ovvero gli atti emanati avessero

a dover essere annullati, le eccezioni non potranno trovare ingresso.

Ciò in quanto -va sottolineato- l'intervenuta decadenza delle ripetute concessioni a data pregressa al 31 dicembre 2015 è predicata dall'eccepiente soltanto in riferimento alle statuizioni contenute nei predetti atti, ovvero legate all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento a farsi sulle aree da esse concessioni interessate e non, in tesi, ad altre diverse circostanze.

10.3. Del resto, ed è notazione non secondaria, il Comune -cui i concessionari hanno avanzato istanze di proroga "*in via cautelativa*", ritenendo e sostenendo anche in questa sede, come già ricordato, la competenza in materia della regione Campania- ha respinto le richieste facendo leva soltanto sulle statuizioni recate dai menzionati atti e, quindi, sulla perdita di efficacia e/o sulla decadenza delle pregresse concessioni in presenza dell'avvenuta approvazione del progetto esecutivo, al cui sopravvenire detti effetti si sarebbero verificati.

E, del resto ancora, la Regione Campania ha fornito la seguente, testuale, risposta, agli atti di proroga ad essa indirizzati: "*.... Attualmente è in corso un giudizio innanzi al Tar Campania intentato dalla regione Campania avverso l'atto conclusivo, ritenuto illegittimo, della conferenza dei servizi n. 50 del 2014 posto in essere dall'amministrazione comunale di Massa Lubrense. Pertanto, essendo la questione sub iudice, nelle more dell'udienza di merito fissata per il 24 maggio 2016, si ritiene opportuno, pur mantenendo e legittimando lo status quo di concessionario, non adottare provvedimento in merito*".

Il che a dire che non solo l'ente Regione ha legato la questione alla sorte che sarà qui conferita alla composita impugnativa, ma (addirittura) ha ritenuto di dover espressamente riconoscere, nelle more, "*lo status quo di concessionario*".

10.4. In definitiva, alla stregua di quanto fin qui esposto e considerato, l'eccezione vivrà o cadrà a seconda delle decisioni che saranno assunte sul merito.

E - La doglianza nodale di merito (prima proposta nei ricorsi della Regione e di Gargiulo e seconda, subito dopo quella di incompetenza del Comune a "gestire" le concessioni, nei gravami

proposti dal concessionari) costituente il cuore della causa.

11. Il punto centrale delle *querelle*, fatto oggetto di denuncia da parte di tutti i soggetti ricorrenti e di contrapposte repliche di quelle resistenti (in particolare Comune e Marina della **Lobra**), è incentrato sulla legittimità o meno della decisione di operare lo “stralcio” progettuale e di procedere verso la sua attuazione senza un nuovo passaggio per la conferenza dei servizi, all’esito di un confronto con la sola Autorità di bacino.

11.1. Il meditato avviso del Tribunale è nel senso che siffatta decisione, e quindi in primis il provvedimento n. 50 del 2014, che la ha “consacrata”, siano illegittimi.

11.2. La convergenza di ragioni sia formali che sostanziali, che ne fungono da supporto, non lascia altra scelta per quanto frustrante si rilevi, ad essa conseguendone una nuova situazione di stallo in una vicenda che si trascina da troppi anni e che tuttavia, non può evitare di sottolinearsi, vede le (principali) parti pubbliche essenzialmente attente a rivendicare proprie asserite “*competenze*” (o “*primazie*” sull’uno o l’altro profilo della composita vicenda) in via meramente formalistica sui compositi profili che la questione pone, nel contempo però obliterando che tutti i canoni legali vanno rispettati all’interno della cornice data, relazionata al fondamentale obbligo di “*leale collaborazione*” fra Istituzioni, che ha dunque a doversi manifestare in atti e comportamenti conseguenti: il che, se non vuol significare che le posizioni debbano necessariamente coincidere (l’ordinamento prevedendo i rimedi del caso), certamente impone che su di esse ci si confronti -effettivamente ed in lealtà- alla ricerca di una possibile armonizzazione e sintesi dei diversi interessi pubblici (ex art. 97 Cost.) da ciascuna amministrazione tutelati.

11.3. E del resto, siffatti principi sono esattamente quelli che hanno fatto da supporto alla ripetuta pronuncia del Consiglio di Stato n. 1059/2014 (“..... *È invero considerazione di base che l’azione amministrativa, quando è ripartita tra varie competenze,*

specie in ragione dell'autonomia locale, necessita dell'applicazione effettiva dell'immanente principio fondamentale di leale cooperazione, che esige -a compensazione della ripartizione di competenze- che le amministrazioni implicate collaborino realmente nella salvaguardia dell'esercizio reciproco delle funzioni, acquisendo così una congrua e completa conoscenza e dei fatti e la possibilità di una considerazione adeguata e proporzionata degli interessi coinvolti di rispettiva competenza, vagliando se gli assunti presi a base sono corretti o possono essere corretti e modificati pur senza venir meno alla cura dell'interesse pubblico di loro attribuzione: ferma restando poi per ciascuna la autonoma e definitiva valutazione (specie se tecnica: la comparazione non trasforma infatti la valutazione tecnica in un giudizio di discrezionalità amministrativa) (cfr. Cons. Stato, VI, 15 gennaio 2013, n. 220).

Il procedimento amministrativo, diversamente dal processo giurisdizionale, è del resto finalizzato a un obiettivo futuro di amministrazione e non a risolvere una controversia tra parti contrapposte: perciò non è basato sull'opposto carattere della competizione dei soggetti coinvolti. La prevalenza di un assunto sugli altri in contesa può esserne un effetto, ma la finalità che lo muove è l'effettiva e responsabile miglior cura complessiva dell'interesse pubblico. E di ciò occorre sia fatto governo nel caso concreto ... ” (punto 5 del “Diritto”).

11.4. Se non che, deve riconoscersi con le parti ricorrenti, (per quanto qui ora riguarda) il Comune di Massa Lubrense non ha fatto buon governo dei sopramenzionati principi e conseguenti *dicta* del giudice di appello.

Non appare, infatti, revocabile in dubbio che, per “rimediare” all’annullamento (pronunciato da detta, ripetuta, sentenza del Consiglio di Stato) della conferenza dei servizi n. 91 del 2011 e degli atti che ne erano seguiti, necessitava riconvocare la conferenza per un’ultima e conclusiva seduta al cui interno andavano deliberate *inter praesentes* le definitive decisioni.

Tanto imponeva il quadro normativo da applicarsi (le previsioni di legge che normano l’istituto della conferenza dei servizi: artt. 14 e ss. l. 241 del 1990), la cui effettiva portata era stata resa ben chiara al Comune, come a trarsi da una serena

lettura delle statuizioni del giudice di appello che, dopo aver reso le affermazioni innanzi riportate, aveva stigmatizzata ancora la pregnanza di sottoporre ad un “*confronto dialettico*” fra i soggetti chiamati a partecipare alla conferenza dei servizi le rispettive posizioni, di guisa che “*il Comune avrebbe invece dovuto, alla luce dell’ appena pervenuto fax con l’atto ostativo, disporre un nuovo e definitivo supplemento di esame, anche convocando una nuova seduta della conferenza per l’esame delle criticità appena segnalate, mediante un reale confronto dialettico su di esse (cfr. Cons. Stato, VI, 15 marzo 2013, n. 1562)*”, ovvero ancora “*avrebbe dovuto non prescindere dall’approfondire in tempi adeguati quanto rappresentato e rinnovare l’invito alla partecipazione effettiva a una successiva seduta della conferenza, per modo che il dissenso potesse essere espresso, dal legale rappresentante dell’Autorità di bacino o da un suo qualificato delegato, inter praesentes*” (punti 6 del “Diritto”).

L’ “*anche convocando ...*.” utilizzato nella prima proposizione -laddove l’*anche* va correttamente inteso come un “*finanche*” (enfaticamente) esortativo ed impegnativo per il prosieguo- unito (finalisticamente) alla successiva ed inequivoca previsione della necessità di una rinnovazione dell’invito ad una partecipazione effettiva ad una seduta definitiva, non può lasciare alcun dubbio sull’illegittimità del comportamento del Comune nel bypassare la conferenza.

Ed invece, come innanzi già fatto costare, Marina della **Lobra**, al dichiarato fine di superare il parere negativo reso dalla ripetuta Autorità, ha “rimodulato” l’originaria progettazione (che prevedeva sia la “*Ristrutturazione dell’area portuale di Marina **Lobra** e Rimessaggio*” che la “*Sistemazione per la Balneazione del Litorale Chiaia*”, ovvero un progetto globale, in cui trovavano collocazione sia l’intervento del bacino portuale che la riqualificazione di un consistente tratto di costa, ai fini della balneazione e dell’elioterapia) suddividendola in due stralci, con sottrazione dal primo della “*Sistemazione per la balneazione del litorale di Chiaia*” ed il Comune, senza alcun previo passaggio per la conferenza, ha sottoposto lo stralcio all’Autorità di bacino e,

ottenutone il parere favorevole (con prescrizioni) ha ritenuto non necessario il passaggio in conferenza.

Ciò in quanto, per come sintetizzato nella memoria finale di Marina della **Lobra** del 13 maggio 2016 (in assonanza con quanto negli stessi sensi sostenuto dal Comune) e per come è il caso di riportare testualmente, *“l'intervenuta acquisizione di tutti i pareri, sull'intero progetto, che ha superato il vaglio di legittimità in sede giurisdizionale (C.d.S., Sez. VI, n. 1059/2014), non comporta la necessità di riattivazione dell'intero procedimento per la definitiva approvazione di una parte ridotta del medesimo progetto.*

Due osservazioni al riguardo.

Lo stralcio della litoranea, rispetto all'intero progetto, integra una variante riduttiva, nei limiti del quinto d'obbligo, che non esige un rinnovo integrale istruttorio/decisorio, atteso che l'assenso delle Autorità di Settore sull'intero progetto assorbe e rende superflua la acquisizione di tutti gli altri pareri sulla variante riduttiva, contenuta nel limite del quinto d'obbligo (art. 132, co. 3 e 4, D.Lgs. n. 163/2006).

Subito dopo, anche sul piano funzionale, non c'è stata variazione sostanziale, ma semplice scissione di due parti funzionalmente autonome dello stesso progetto originario. Di guisa che lo "stralcio" investe un'opera portuale autonoma e funzionale, svincolata dalla riqualificazione del litorale, che ben potrà essere successivamente varata, compatibilmente, anche in tal caso, con le esigenze di Tutela dell'Autorità di Bacino.” (le sottolineature sono nella memoria).

11.5. Orbene, lo stesso lessico utilizzato dalla diligente difesa tranquillizza il Collegio sulla bontà della propria decisione.

Una “*variante*” non solo costituisce un *quid* di diverso, sotto i profili sostanziali, rispetto al pregresso, ma implica che si sia in presenza di una progettazione già approvata e munita di perdurante efficacia: il che qui non era dato, stante l'annullamento degli atti pregressi operato dal giudice di appello.

In altri termini, l'astratta possibilità di variare, nei limiti ed in presenza delle restanti condizioni di legge, così da scindere, da un'unica progettazione, due parti

“funzionalmente autonome” -così da far luogo ad un *quid* di diverso ontologicamente e funzionalmente- è ipotizzabile solo in presenza di una pregressa approvazione *“dell’unica progettazione”*, efficace al momento della decisione da assumersi sullo stralcio.

11.6. E tanto, in un contesto -ed è notazione se non dirimente, certo di tutto rilievo- in cui un *quid novi* è venuto a determinarsi pacificamente (almeno) quanto ai profili finanziari, posto che il piano economico-finanziario all’epoca redatto lo era stato in ragione e funzione del complesso di interventi previsti, dei complessivi costi e ritorni economici, ovvero, come condivisibilmente sostenuto dalle parti ricorrenti, in un equilibrio tra le due funzioni per lo sfruttamento sia del turismo balneare che del diporto nautico che trovava (non poteva che trovare) corrispondenza anche nel Piano Economico finanziario della concessione in *project*, costituente, per pacifica giurisprudenza, l’elemento centrale del contratto di concessione di lavori pubblici di cui all’art. 37 e ss. l. 109 del 1994 (all’epoca vigente).

Il che rende insufficienti gli sforzi delle parti resistenti che cercano di bypassare tale nodo sostenendo che *“gli oneri finanziari della parte residua del litorale saranno finanziati con gli utili ricavati dalla futura gestione dei beni in concessione, senza incidere sull’equilibrio finanziario della riqualificazione portuale pronta a partire”* (così sempre la memoria conclusionale di Marina della **Lobra**), ovvero definendo *“erroneo il riferimento dei ricorrenti al “piano finanziario” ed al costo dell’opera pubblica in quanto il valore di aggiudicazione, ed in convenzione del 2010, è di Euro 14.735.750,00 che è evidentemente inferiore all’importo della realizzazione del 1° stralcio che oggi supera i 16.000.000 euro”* (pag. 8 della relazione tecnica allegato 6 alla produzione di Marina della **Lobra** del 14 aprile 2016).

Assunti, questi, che non replicano *direttamente* alla *diversa* denuncia formulata dai ricorrenti, anzi pongono nuovi interrogativi quanto ai finanziamenti, e rendono

visiva la necessità che la conferenza dei servizi valuti, con la dovuta attenzione, anche le questioni economiche ed i rapporti *inter partes*.

11.7. Le conclusioni fin qui raggiunte appaiono al Collegio di tale palmare evidenza da non aver bisogno di ulteriori supporti, nella sola precisazione che, nel coacervo delle dette condizioni, gli istituti e le norme invocate dalle parti resistenti (in ordine alle “*varianti*”) non sono applicabili *abimis* alla fattispecie data.

11.8. E del resto, non appare dubitabile che già a monte la stessa decisione di far luogo allo “*stralcio*” non poteva (possa) essere presa in via unilaterale nelle forme in cui è stata invece assunta, così come non poteva essere certamente sottratta alla valutazione/decisione della conferenza il parere (posteriormente) acquisito dell’Autorità di bacino e, quindi, alla sua luce, il dispiegarsi di quel confronto che avrebbe anche potuto (potrebbe) comportare una rivisitazione delle posizioni già espresse, ovvero una presa di posizione da parte dei soggetti rimasti in precedenza assenti.

Ne consegue la recessività degli sforzi prodigati dalle parti in lite per dimostrare, anche a mezzo di perizie tecniche, l’una (quella attorea) la diversità delle progettazioni e l’altra (quella resistente) la loro identità, al netto dello stralcio. Il che, peraltro, consente di negare ingresso alla richiesta del difensore di Marina della **Lobra** di far luogo ad un’istruttoria sul punto (questa sì, nelle condizioni date, atta a rallentare inutilmente l’iter processuale e quello amministrativo a seguire).

Vale sul punto solo ribadire che, per come si è fin qui dimostrato, anche ove avesse a doversi convenire con la tesi delle parti resistenti, mai si sarebbe potuto bypassare il passaggio in Conferenza dei servizi.

E ciò in un contesto che vede la delibera n. 50 del 31 luglio 2014 recitare nel senso “*che non sussistono impedimenti all’adozione del provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi limitato appunto all’ambito definito dallo stralcio*” (ultimo capoverso della parte

motiva), ossia *“di limitare l'intervento al progetto stralcio”* (punto 10 del dispositivo).

Ma siffatta conclusione oblitera che i precedenti pareri favorevoli, ovvero i pareri non resi, ben potevano trovare causa nella globalità dell'intervento, in tesi ritenuto -in quanto tale- meritevole (o non meritevole) di approvazione, di rilascio di null'osta *et similia*: il che a dire che gli stessi non potevano essere ritenuti riferibili anche allo *“stralcio”*, sostanziante (vale ribadirlo) qualcosa *ex se* di nuovo e di diverso ontologicamente e funzionalmente: è incontrovertivo invero che *“il nuovo progetto ... risulta avere un'ampiezza sulla linea di costa di soli 300 mt. con una conseguente riduzione di intervento sul fronte mare di circa il 65 % ... mancando del tutto la riqualificazione destinata alla balneazione ed avendo un progetto carico della sola funzione portuale e diportistica”* (pag. 7 della perizia depositata dai privati ricorrenti, a ministero dell'avv. Abbamonte, in data 13 aprile 2016), non contrastata dalle perizie depositate da Marina della **Lobra** che insistono solo sull'affermazione che *“non è stata operata alcuna variazione rispetto al progetto definitivo oggetto della conferenza dei servizi del 2011, limitatamente all'Area Portuale di Marina **Lobra**”*, oggetto dello stralcio (cfr. dichiarazione finale della relazione tecnica allegato 7 alla produzione di Marina della **Lobra** del 14 aprile 2016).

E ciò, è il caso di precisare, pur se vi fosse stata espressa riserva di esecuzione in futuro della parte residua del ripetuto complessivo intervento, spettando alla conferenza dei servizi occuparsene coralmemente: all'esito di una valutazione dei tempi, delle provviste finanziarie, dei rapporti costi/benefici e di quant'altro, ivi compresi i profili di diritto legati alle procedure esperite ed ai rapporti obbligatori che ne sono scaturiti.

11.8. In definitiva, appare al Collegio che gli elementi ed i dati, in una formali e sostanziali, di cui ci si è fin qui occupati, militino per la preannunciata conclusione e la necessitata conseguenza che ne deriva che impone, come in dispositivo verrà disposto, l'annullamento del ripetuto provvedimento n. 50 del 2014, e, a catena, in via derivata, di quelli che vi hanno fatto seguito.

F – La sorte da riservarsi alle restanti denunce.

12. Ritenuta fondata, per quanto e per come innanzi osservato, la denuncia centrale esaminata, l'avviso del Collegio è (e, per tanto, si è anticipato la definitiva statuizione a rendersi) nel senso che non residui spazio per il vaglio delle restanti denunce, cadendo nel contempo ogni questione relativa al giudicato che, a dire del Comune e di Marina della **Lobra**, si sarebbe formato su (lla maggior parte) di loro (ivi compresa quella della competenza a “gestire” le pregresse concessioni) con asseriti effetti preclusivi al loro (ri)esame anche alla luce del principio *ne bis in idem*.

Ed infatti, la decisione di doversi dichiarare illegittimo il “*Provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi a seguito del parere dell'ADB Campania Centrale*” (la determina “madre” n. 50 del 2014), restituisce alla detta sede i poteri che alla stessa la legge conferisce ed impone, in conseguenza, di fare applicazione dell'art. 34, comma 2, del c.p.a., a mente del quale “*In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati*”.

12.1. Il che si traduce, per quanto qui riguarda, in una preclusione per questo giudice di procedere oltre, posto che qualsiasi altra valutazione e statuizione si tradurrebbe in una indebita anticipazione di valutazioni e decisioni che -tutte, in quanto tutte incidenti sulla realizzazione dello stralcio, anche in termini di competenza alla “gestione” delle concessioni da esso interessate, oltre che per quanto afferisce al parere reso sullo stralcio dall'Autorità di bacino- hanno a dover, per effetto della presente decisione, essere vagliate e definite nella sede amministrativa propria e sulle quali il giudice, se ancora del caso, potrà esser chiamato a (re)intervenire solo a posteriori.

12.2. In definitiva, il coacervo di posizioni, denunce e repliche, emerse in corso di causa e qui descritte per quanto necessario, abbisogna del previo “filtro” della ripetuta sede della conferenza dei servizi.

12.3. Anche qui, siffatta conclusione si appalesa al Tribunale come visivamente

necessitata e non abbisognevole di ulteriori supporti.

G- Le statuizioni finali.

13. Traendo le fila di quanto fin qui esposto, considerato e concluso, i ricorsi in epigrafe vanno definiti nei sensi di cui innanzi e di cui in dispositivo.

13.1. Le spese di lite vanno compensate fra le parti tutte, avuto conto dei peculiari profili di cui è connotata la composita vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), pronunciando sui sette ricorsi e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede su di loro:

- 1) li *riunisce*;
- 2) *respinge* la domanda di estromissione dai giudizi (ove formulata) della Soprintendenza al paesaggio di Napoli e provincia;
- 3) *respinge* le diverse eccezioni processuali in motivazione trattate;
- 4) sempre nei sensi di cui in motivazione, *accoglie* tutti i ricorsi ed i relativi motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla la determinazione n. 50 del 31 luglio 2014 e gli atti gravati che vi hanno fatto seguito.
- 5) Fa salvi i successivi provvedimenti, quali a seguire nel rispetto delle statuizioni qui rese.
- 6) Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente

Arcangelo Monaciliuni, Consigliere, Estensore

Diana Caminiti, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)